

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

## **Legge di stabilità 2021.**

### **Art. 4**

*(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)*

**1.** La Regione attiva iniziative per potenziare la competitività e la redditività delle imprese agricole con strumenti flessibili, adeguati a rispondere alle esigenze determinate anche da situazioni di crisi congiunturali e, ove necessario, a rafforzare specifici settori produttivi.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, anche usati, a favore delle PMI con unità operativa in regione attive:

**a)** nella produzione di prodotti agricoli;

**b)** nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

**3.** I contributi di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

**4.** All'attuazione degli interventi di cui al comma 2 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emaneazione di bandi che possono riguardare una o entrambe le categorie dei beneficiari di cui al comma 2. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

**5.** I contributi sono concessi tramite il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo e consistono nella rinuncia da parte dell'Amministratore del Fondo, a investimenti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti agevolati richiesti ed erogati per la realizzazione degli investimenti medesimi.

**6.** Ogni richiedente può presentare un'unica domanda a valere sullo stesso bando.

**7.** La spesa ammissibile deve essere compresa fra 10.000 euro e 150.000 euro. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

**8.** Per la concessione dei contributi di cui al comma 2, è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.

**9.** Gli oneri stanziati per le finalità di cui al comma 2 sono considerati ai fini del calcolo dell'importo massimo previsto dall' articolo 3, comma 39, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).